

pro infirmis

Statuti



20 giugno 2025 (revisione parziale)
In caso di interpretazioni divergenti, fa stato l'originale tedesco.

I. Disposizioni generali

Art. 1 Nome e sede

1. Con il nome Pro Infirmis è costituita ai sensi dell'art. 60 segg. del Codice civile svizzero un'associazione con sede a Zurigo iscritta a registro di commercio.
2. Pro Infirmis è apolitica e aconfessionale. Nella composizione dei suoi organi e nell'impiego dei fondi, tiene in debito conto la varietà linguistica, confessionale e regionale della Svizzera.

Art. 2 Scopo

1. Pro Infirmis si impegna affinché le persone con disabilità possano condurre una vita indipendente e autodeterminata, e partecipare attivamente alla vita sociale senza subire svantaggi. Per raggiungere tale obiettivo, collabora con i diretti interessati.
2. Pro Infirmis si impegna per l'attuazione della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) e, in particolare, in favore della partecipazione delle persone con disabilità ai sensi della CDPD.
3. Pro Infirmis fornisce e promuove prestazioni per le persone con disabilità e le loro persone di riferimento.
4. Pro Infirmis è un'organizzazione di utilità pubblica.

Art. 3 Compiti

1. Nel quadro degli scopi sociali, Pro Infirmis assolve i compiti seguenti:

- a) gestisce varie sedi regionali, le quali, nel quadro di concetti, direttive e controlli di portata nazionale, forniscono in modo per lo più autonomo prestazioni adeguate al bisogno;
 - b) fornisce prestazioni ai membri collettivi e viceversa. Per questi ultimi, funge da organizzazione mantello;
 - c) si occupa di questioni sociopolitiche e sociali, e le difende al cospetto delle autorità e dell'opinione pubblica;
 - d) promuove la collaborazione e il coordinamento delle organizzazioni, delle istituzioni e degli enti di diritto pubblico attivi nell'ambito della disabilità;
 - e) può fornire prestazioni ad altre organizzazioni e viceversa.
2. In linea di principio, l'attività di Pro Infirmis è limitata al territorio svizzero. Pro Infirmis cura però contatti con l'estero e con organizzazioni internazionali.

Art. 4 Principi direttori

Lo scopo, i compiti e i principi della politica istituzionale di Pro Infirmis sono precisati nei principi direttori.

II. Membri

Art. 5 Membri

1. Pro Infirmis ha membri collettivi e membri individuali.
2. Possono diventare membri collettivi di Pro Infirmis le organizzazioni con personalità giuridica propria del settore della disabilità.
3. I membri individuali sono i membri delle commissioni regionali o cantonali.

III. Organizzazione

Art. 6 Organi

1. Gli organi di Pro Infirmis sono:
 - a) l'assemblea delle delegate e dei delegati;
 - b) il comitato;
 - c) l'organo di controllo.
2. La direzione, le direttrici e i direttori regionali e le commissioni regionali assolvono i loro compiti in funzione delle competenze loro assegnate.
3. Gli organi comprendono sia persone con disabilità sia persone senza disabilità.

Art. 7 Durata del mandato, rielezione

1. I membri del comitato e delle commissioni regionali sono eletti per quattro anni.
2. I membri del comitato possono di norma essere rieletti due volte. Eccezioni sono possibili nell'interesse dell'associazione. I membri della presidenza non possono essere rieletti che una sola volta, il mandato è limitato a otto anni.
3. I membri delle commissioni regionali possono di norma essere rieletti tre volte; eccezioni sono possibili nell'interesse dell'associazione.
4. Il comitato e le commissioni regionali si attivano per tempo per il rinnovo dei membri.

a) Assemblea delle delegate e dei delegati

Art. 8 Composizione

1. L'assemblea delle delegate e dei delegati è l'organo supremo di Pro Infirmis.
2. Essa è composta di 120 delegate e delegati. I membri collettivi e le commissioni regionali hanno diritto a 60 delegate e delegati ciascuno.
3. I membri del comitato non possono essere delegati, con le collaboratrici e i collaboratori hanno voto consultivo.
4. I dettagli sono disciplinati nel regolamento dell'organizzazione.

Art. 9 Competenze

1. L'assemblea delle delegate e dei delegati delibera in merito a:
 - a) principi direttori;
 - b) statuti e loro modifiche;
 - c) politica aziendale;
 - d) ammissione ed esclusione di membri collettivi;
 - e) scarico al comitato;
 - f) principi che disciplinano gli indennizzi ai membri del comitato e delle commissioni regionali;
 - g) dotazione di più commissioni cantonali in una regione in sostituzione di una commissione regionale.
2. L'assemblea delle delegate e dei delegati approva il rapporto annuale e il conto annuale.

3. L'assemblea delle delegate e dei delegati elegge e destituisce:
 - a) la presidenza (un presidente, una presidente, due co-presidenti) e gli altri membri del comitato;
 - b) l'organo di controllo.
4. L'assemblea delle delegate e dei delegati prende conoscenza della strategia adottata dal comitato e del piano finanziario.

Art. 10 Convocazione e procedura di presentazione delle proposte

1. L'assemblea ordinaria delle delegate e dei delegati ha luogo una volta l'anno su convocazione scritta del comitato ed è diretta dalla presidenza.
2. Il luogo, la data, l'ora e la procedura di presentazione delle proposte vanno resi noti almeno tre mesi prima dell'assemblea.
3. Le proposte all'assemblea delle delegate e dei delegati possono essere avanzate dai membri individuali, dai membri collettivi e dalle commissioni regionali.
4. I dettagli sono disciplinati nel regolamento dell'organizzazione.

Art. 11 Assemblea straordinaria delle delegate e dei delegati

1. L'assemblea straordinaria delle delegate e dei delegati è convocata su decisione del comitato o su richiesta di un quinto delle delegate/dei delegati o dei membri.
2. Il luogo, la data e l'ora devono essere resi noti con almeno un mese di anticipo; gli inviti, l'ordine del giorno e la documentazione necessaria per deliberare devono essere spediti almeno venti giorni prima.

Art. 12 Votazioni ed elezioni

1. L'assemblea delle delegate e dei delegati è atta a deliberare a prescindere dal numero di presenti.
2. Le votazioni e le elezioni sono palesi, a meno che non venga deciso di procedere al voto segreto.
3. Salvo indicazioni contrarie dei presenti statuti, nelle votazioni decide la metà più almeno un voto valido. In caso di parità l'oggetto è respinto.
4. Nelle elezioni decide la metà più almeno un voto valido. Se al primo scrutinio tale maggioranza non è raggiunta, è eletto chi nel turno successivo si aggiudica il maggior numero di voti.
5. Le modifiche degli statuti, l'ammissione e l'esclusione di membri collettivi richiedono una maggioranza di 2/3 dei voti validi.
6. Una/un delegata/o in possesso di procura scritta può rappresentare al massimo altre/i due delegate/i della sua organizzazione, rispettivamente della sua commissione regionale.

b) Comitato**Art. 13 Composizione**

1. Il comitato comprendente la presidenza e gli altri membri, è composto di cinque-dieci persone. Il comitato ripartisce le funzioni tra i suoi membri, ad eccezione della presidenza.
2. Il 40% almeno dei suoi membri devono essere persone con disabilità. Tra i membri non coinvolti nella presidenza devono figurare due rappresentanti ciascuno dei membri collettivi e delle commissioni regionali.
3. La direttrice/il direttore presenza alle riunioni con voto consultivo. Altri membri della direzione possono essere invitati a titolo consultivo.

Art. 14 Competenze

1. Il comitato è l'organo preposto alla direzione strategica, ed esercita funzioni di conduzione e controllo a medio e lungo termine. Esso è inoltre responsabile a livello globale per l'associazione, in particolare per l'attività corrente, l'amministrazione e l'impiego del patrimonio dell'associazione, la gestione dei rischi, il sistema di controllo interno (SCI) e il controllo finanziario.
2. Il comitato delibera in ultima istanza in merito a tutti gli oggetti che, in virtù della legge o dei presenti statuti, non rientrano nella competenza di un altro organo.

3. In particolare, sono di sua competenza:

- a) la preparazione delle trattande per l'assemblea delle delegate e dei delegati;
- b) la rappresentanza di Pro Infirmis verso l'esterno;
- c) l'approvazione delle regioni dell'organizzazione, come pure dei regolamenti riguardanti le strutture e le procedure organizzative, il personale, le finanze e gli investimenti patrimoniali;
- d) l'approvazione dei principi alla base della comunicazione e della raccolta fondi, delle finanze, della contabilità e del controllo, della fornitura di prestazioni e dell'organizzazione mantello;
- e) l'approvazione della pianificazione strategica, del piano finanziario e del preventivo;
- f) la determinazione degli obiettivi di bilancio;
- g) le prese di posizione su questioni fondamentali di natura sociopolitica e sociale;
- h) l'ammissione e l'esclusione di membri individuali;
- i) la nomina e la destituzione dei membri delle commissioni permanenti e temporanee, nonché la designazione delle/dei loro presidenti;
- j) il disciplinamento della struttura della direzione; il disciplinamento delle responsabilità della direttrice/del direttore e della direzione; l'assunzione, la sorveglianza e il licenziamento della direttrice/del direttore e dei membri della direzione;

- k) la conclusione di negozi giuridici riguardanti beni immobiliari;
 - l) l'assistenza alle collaboratrici e ai collaboratori volontari;
 - m) l'attuazione della CDPD e della partecipazione delle persone con disabilità in seno all'organizzazione;
 - n) l'informazione regolare ai membri, alle sostenitrici/ai sostenitori e alle donatrici/ai donatori, nonché la trasparenza nell'impiego dei fondi.
4. Il comitato può delegare compiti alla direzione mantenendone la sorveglianza e la responsabilità.
 5. I dettagli dell'attività del comitato sono disciplinati nel regolamento dell'organizzazione.

Art. 15 Commissioni permanenti e temporanee

Per l'adempimento dei suoi compiti il comitato può istituire commissioni permanenti o temporanee, nelle quali è rappresentata con voto consultivo la direzione. La responsabilità generale dei compiti delegati resta del comitato.

Art. 16 Rappresentanza, firma

Il diritto di firma del comitato e della direzione è disciplinato nel regolamento dell'organizzazione.

c) Organo di controllo

Art. 17 Compito

1. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, la contabilità e il conto annuale devono essere sottoposti a revisione da parte di un organo di controllo indipendente e qualificato, e approvati dall'assemblea delle delegate e dei delegati
2. Il mandato dell'organo di controllo è di un anno.

d) Commissioni regionali

Art. 18 Struttura e composizione

1. Ogni regione dispone di una commissione regionale o, se ciò è autorizzato, caso per caso, dall'assemblea delle delegate e dei delegati, di diverse commissioni cantonali. Le commissioni regionale o cantonale si costituiscono autonomamente.
2. Queste commissioni sono composte di almeno cinque membri.
3. Le disposizioni sulle commissioni regionali si applicano per analogia anche alle eventuali commissioni cantonali.

Art. 19 Competenze

1. Le competenze delle commissioni regionali annoverano:
 - a) il sostegno e la consulenza alla direzione regionale, per esempio per la pianificazione delle prestazioni;

- b) il diritto di proposta alla direzione regionale o alla direzione in merito al preventivo e al conto annuale regionali;
 - c) le decisioni in materia di progetti regionali e cantonali il cui bisogno è dimostrato e il cui finanziamento è assicurato nel quadro definito dai principi direttori, dalla politica aziendale e dalla strategia.
2. I dettagli dell'attività delle commissioni regionali sono disciplinati nel regolamento dell'organizzazione.

e) Sede principale e sedi regionali

Art. 20 Compiti

1. Per l'adempimento dei suoi compiti Pro Infirmis gestisce una sede principale e diverse sedi regionali, alle quali possono essere annessi servizi di consulenza.
2. La sede principale e le sedi regionali preparano gli oggetti di competenza dei loro organi, danno seguito alle decisioni di questi ultimi e forniscono le prestazioni previste. Nel quadro delle decisioni degli organi, rappresentano Pro Infirmis verso l'esterno. Prendono iniziative per adeguare tempestivamente le attività e le prestazioni di Pro Infirmis all'evoluzione delle situazioni e alle mutate esigenze.

Art. 21 Organizzazione

1. La sede principale e le sedi regionali sottostanno alla direttrice/al direttore e alla direzione, ai quali sono conferite le necessarie competenze. La direttrice/il direttore è a capo della direzione.
2. La direzione della sede regionale e dei servizi di consulenza compete alla direttrice/al direttore regionale, la/il quale è responsabile dell'adempimento dei compiti a livello regionale e cantonale in funzione delle competenze assegnatele/gli.
3. La/il responsabile del servizio di consulenza è preposta/o all'adempimento dei compiti in funzione delle competenze assegnatele/gli.
4. I dettagli della conduzione e dell'organizzazione nella sede principale e nelle sedi regionali, nonché della loro cooperazione volta all'adempimento dei compiti e alla formazione di un'opinione, sono disciplinati nel regolamento dell'organizzazione.

IV. Risorse finanziarie e contabilità

Art. 22 Competenze e responsabilità

1. Le prestazioni di Pro Infirmis dipendono dalle risorse finanziarie disponibili.
2. La responsabilità per il finanziamento di Pro Infirmis compete al comitato e alla direzione. Il rispetto dei preventivi è invece competenza delle direttrici/dei direttori regionali, sostenute/i dalle commissioni regionali.
3. Per gli impegni di Pro Infirmis risponde esclusivamente il capitale dell'associazione. I membri non hanno alcun obbligo di contribuire.

Art. 23 Risorse finanziarie

- Le risorse finanziarie si compongono in particolare di:
- a) fondi pubblici, fissati per legge e su base volontaria;
 - b) fondi frutto di raccolte fondi e versati da privati, come donazioni, liberalità testamentarie e legati;
 - c) redditi da prestazioni.

Art. 24 Anno contabile

L'anno contabile coincide con l'anno civile.



V. Disposizioni finali

Art. 25 Scioglimento

1. Lo scioglimento e il cambiamento della forma giuridica di Pro Infirmis competono all'assemblea delle delegate e dei delegati e richiedono la maggioranza di 3/4 degli aventi diritto di voto presenti.
2. Il patrimonio restante è devoluto a una o più organizzazioni di utilità pubblica esentate dal pagamento delle imposte per attività di utilità pubblica ai sensi degli articoli 2 e 3.

Art. 26 Entrata in vigore

I presenti statuti entrano in vigore con la loro approvazione e sostituiscono la versione del 19 giugno 1981. Sono stati oggetto di revisioni parziali da parte dell'assemblea delle delegate e dei delegati negli anni 1995, 2000, 2011, 2016, 2017, 2020, 2023 e 2025.

Baden, 20 giugno 1992 (sostituzione degli statuti del 1981)
Zurigo, 17 giugno 1995 (revisione parziale)
Neuchâtel, 17 giugno 2000 (revisione parziale)
Friburgo, 26 maggio 2011 (revisione parziale)
Wil, 10 giugno 2016 (revisione parziale)
Aarau, 9 giugno 2017 (revisione parziale)
Zurigo, 16 luglio 2020 (revisione parziale)
Lucerna, 23 giugno 2023 (revisione parziale)
Losanna, 20 giugno 2025 (revisione parziale)

Pro Infirmis

La co-presidenza: Manuele Bertoli, Pearl Pedernana

La direttrice : Felicitas Huggenberger

pro infirmis



Pro Infirmis

Sede principale
Feldeggstrasse 71
Casella postale
8032 Zurigo
contact@proinfirmis.ch

proinfirmis.ch



Conto donazioni

IBAN CH96 0900 0000 8002 2222 8

